

Pubblicato il 03/01/2020

N. 00004/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 00469/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 469 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, amministratore di sostegno di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pavanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Dorsoduro n. 3488/U;

Azienda Ulss n. -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Zambardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Dorsoduro Venezia, Fondamenta Rio Novo 3488/U;

*nei confronti*

-OMISSIS- non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- con la quale il Comune di -OMISSIS- sostanzialmente rigettava l'istanza di compartecipazione alla retta inoltrata dalla ricorrente in data 09.02.2019, affermando che “al fine della copertura della retta di ricovero in struttura residenziale, ogni sostanza dell'utente va conferita: invalidità, accompagnatoria, reversibilità, risparmi personali, beni mobili ed immobili di cui è titolare o di cui in futuro risultasse beneficiario” salvo “la sola quota di conservazione del reddito per le spese personali nella misura determinata dalla Giunta Comunale”, essendo questa la “prassi dell'Ente applicata ai casi di ricovero anche nel Regolamento di accesso alle Comunità Alloggio per persone disabili dell'A.ulss -OMISSIS- a cui il Comune si è adeguato”;

- della delibera della “Giunta Comunale” che ha determinato la “misura” della “quota di conservazione del reddito per le spese personali” (non nota);

- del “Regolamento di accesso alle Comunità Alloggio per persone disabili dell'A.ulss -OMISSIS-” (non noto);

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio fruito dalla sig.ra -OMISSIS- presso la Comunità Alloggio -OMISSIS-

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche d'incerta data, che hanno stabilito i criteri di compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari ed in generale per i servizi resi ai disabili gravi;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 luglio 2019:

- del Regolamento di accesso alle Comunità Alloggio per persone disabili dell'A.ulss -OMISSIS- a cui il Comune si è adeguato;

- della delibera di Giunta Comunale n.-OMISSIS- del -OMISSIS-.2019 ad oggetto “quota di conservazione del reddito-anno 2019”;

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la compartecipazione al costo del servizio fruito dalla sig.ra -OMISSIS- presso la Comunità Alloggio “-OMISSIS-”;
- ed inoltre di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti e comunque connessi che hanno stabilito i criteri di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari ed in generale per i servizi resi ai malati, disabili gravi invalidi non autosufficienti 100%.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e dell’Azienda Ulss -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. L’amministratore di sostegno della sig.ra -OMISSIS-, con il ricorso introduttivo, ha impugnato la nota -OMISSIS-2019, con cui il Comune di -OMISSIS-, a seguito della presentazione della documentazione ISEE per il 2019, della rendicontazione delle spese sostenute nel 2018 e della richiesta di compartecipazione comunale alla retta di residenzialità presso la Comunità Alloggio-OMISSIS-, ha negato la compartecipazione comunale sulla base del criterio dell’ISEE, chiedendo invece che la disabile conferisse, al fine della copertura della retta di ricovero in struttura residenziale “ogni sostanza”, prevedendo di “lasciare nelle disponibilità dell’utente la sola quota di conservazione del reddito per le spese personali nella misura determinata dalla Giunta Comunale” e affermando che “...omissis...solo in subordine rispetto alla famiglia, è, infine, eventualmente previsto un intervento integrativo da parte del Comune”.

2. Nel ricorso si espone quanto segue:

- la sig. -OMISSIS- è stata riconosciuta disabile grave e soggetto “-OMISSIS- con -OMISSIS- e -OMISSIS- inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80)”, per -OMISSIS-(doc. 2 e 3 in atti deposito ricorrente);
- a seguito dell’aggravarsi delle condizioni di salute dei genitori (le due sorelle della ricorrente sono state rispettivamente nominate amministratrici di sostegno della madre e della disabile) è stata inserita, previa valutazione dei servizi socio-sanitari locali, nella Comunità Alloggio-OMISSIS-, per la quale è prevista una quota sociale di residenzialità mensile pari a circa € 2.685,00 (€ 89,50 x 30 giorni), per un totale annuo di circa 32.506,40 euro, IVA inclusa;
- gode della pensione INVCIV n. -OMISSIS- (pensione lorda mensile di € 290,00 circa, oltre la tredicesima, ed indennità di accompagnamento mensile di € 515,00 circa);
- sostiene le spese personali di mantenimento (visite specialistiche, abbigliamento, farmaci, ecc.) e, in particolare, nel 2018 ha sostenuto spese per: visite specialistiche € 270,57, certificati medici € 109,80, occhiali da vista € 265,00, pedana carrozzina € 80,00, varie (farmaci, abbigliamento, igiene e cura persona) € 2.352,71, oltre alla quota parte di 1/3 per le spese funerarie dei genitori e commissioni assegni postali per € 4.370,79 ed, infine, alle spese varie dell’Amministratore di sostegno (carburante, spese postali, bolli, ecc.) per € 45,26, per l’importo totale di € 7.494,13 (doc. 17 in atti deposito ricorrente);
- i genitori sono deceduti nel corso del 2018;
- il suo ISEE nel 2019 è di € 705,20 (doc. 19 in atti deposito ricorrente);
- in data 9 febbraio 2019 la ricorrente ha consegnato al Comune di -OMISSIS- l’attestazione ISEE, rilasciata dall’INPS in data 26.01.2019, con

il rendiconto attestante le spese personali sostenute nel 2018, chiedendo al Comune di -OMISSIS- l'assolvimento dell'obbligo di compartecipazione della retta a carico dello stesso previsto dalla L. 328/2000 e dalla Legge Regione Veneto 5/1996, da calcolare nel rispetto del DPCM 159/2013 (doc. 20 in atti deposito ricorrente);

- il Comune, a fronte di tale richiesta, ha sostanzialmente negato la compartecipazione affermando che *"...al fine della copertura della retta di ricovero in struttura residenziale, ogni sostanza dell'utente va conferita: invalidità, accompagnatoria, reversibilità, risparmi personali, beni mobili ed immobili di cui è titolare o di cui in futuro risultasse beneficiario.*

*Si prevede di lasciare nelle disponibilità dell'utente la sola quota di conservazione del reddito per le spese personali nella misura determinata dalla Giunta Comunale.*

*Il Comune si riserva di verificare che alcuna entrata dell'assistita sia stata nel tempo distolta dal fine di tutelare responsabilmente il suo futuro.*

*Ai sensi delle previsioni di cui all'art.-OMISSIS- della L. 328/2000 e della DGRV 4589/2017, solo in subordine rispetto alla famiglia, è, infine, eventualmente previsto un intervento integrativo da parte del Comune.*

*E' questa la prassi dell'Ente applicata ai casi di ricovero contemplata anche nel Regolamento di accesso alle Comunità Alloggio per persone disabili dell'Aulss -OMISSIS- a cui il Comune si è adeguato".*

3. La ricorrente lamenta l'illegittimità della nota impugnata per i seguenti motivi di ricorso:

1) *violazione di legge: dpcm 159/2013, artt. -OMISSIS- e 10; L. 26 maggio 2016 n. 89, art. 2 sexies; sviamento e carenza di potere, in quanto: il Comune non risulterebbe aver adottato un proprio Regolamento di disciplina della compartecipazione, limitandosi invece a richiamare una non meglio precisata "prassi", che sarebbe "contemplata anche nel Regolamento di accesso alle Comunità Alloggio per persone disabili dell'A.ulss -OMISSIS-" a cui il Comune si sarebbe "adeguato"; il decorso dei termini previsti nel*

DPCM 159/2013 e nella L. 89/2016, senza che il Comune abbia posto in essere alcuna attività regolamentare, avrebbe invece comportato tout court l'entrata in vigore della normativa statale di disciplina dell'ISEE, quale strumento di determinazione del reddito da considerare per l'accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti e comunque per l'accesso a prestazioni di tipo assistenziale;

2) *violazione di legge: artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. -OMISSIS-) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); artt. 2, 3, 4, 5 e-OMISSIS- D.P.C.M. 159/2013; art 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; art. 5 D.P.C.M. -OMISSIS-.2.2001; artt. 8, 18 e 25 L. 328/2000; L.R.V. 1/2004; nullità per difetto assoluto di attribuzione; incompetenza; eccesso di potere: contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e perplessità manifeste; violazione principio di non discriminazione della persona disabile.*

Si lamenta che il Comune, nell'invocare una non meglio precisata "prassi", avrebbe creato di fatto una propria disciplina che è totalmente svincolata dal parametro dell'ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013 quale criterio per la "definizione del livello di compartecipazione" al costo delle "prestazioni sociali agevolate" e "livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione". A fronte di un ISEE della ricorrente nel 2019 pari ad € 705,20, sarebbe illegittimo pretendere che la stessa conferisca "ogni sostanza" ivi compresi "risparmi personali, beni mobili ed immobili", "reversibilità" e "risparmi personali", somme tutte che, invece, sono già considerate come componente di calcolo dell'ISEE secondo i parametri stabiliti dal DPCM n. 159 del 2013;

3) *travisamento dei presupposti di fatto; violazione ed errata interpretazione di legge: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 2, 3,-OMISSIS-, 22 L. 328/2000; artt. 3, 46 D.Lgs 917/1986; art. 34 D.Lgs-OMISSIS-01/1973;*

*art. 1 L. 118/1971; art. 1 L. 18/1980; art. 1 L. 104/1992; art. 4 L. 328/2000; eccesso di potere: sviamento, illogicità, violazione principio di dignità ed indipendenza della persona disabile; difetto di istruttoria.* Ad avviso della ricorrente, pretendere che la disabile partecipi con “ogni sostanza” ivi compresa “invalidità, accompagnatori”, equivarrebbe ad intaccare i sussidi esenti (pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento) di cui gode e che, ai sensi dell’art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016, non rientrano nel calcolo dell’ISEE. Intaccare l’intero importo di detti sussidi, considerato anche che, nel caso di specie, la ricorrente sostiene una serie di spese personali, costituirebbe una grave violazione delle norme di legge - e prima ancora costituzionali ed internazionali - che tutelano i diritti della persona inabile al lavoro e sprovvista di mezzi necessari per vivere nella ripartizione del costo dei servizi socio-assistenziali e, di fatto, inoltre, equivarrebbe ad incidere sulla stessa dignità di vita del disabile, precludendogli ogni tipo di protezione e miglioramento anche in prospettiva futura;

4) *violazione di legge: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3, 32, 38 e 53 Cost.; eccesso di potere: violazione principio di proporzionalità, sviamento, illogicità, violazione principio di indipendenza della persona disabile, difetto di istruttoria, travisamento;* in quanto sarebbe illegittimo pretendere di “lasciare nelle disponibilità dell’utente la sola quota di conservazione del reddito per le spese personali nella misura determinata dalla Giunta Comunale” e, pertanto, determinata in modo del tutto astratto ed avulso dalle concrete esigenze dei disabile;

5) *violazione di legge: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3 e 5; eccesso di potere: violazione del principio di accomodamento ragionevole e del principio di non discriminazione;* in quanto a fronte dell’unica entrata della ricorrente data dalla pensione INVCIV n. -OMISSIS- - per un importo annuo lordo di € 9.710,76, oltre alla tredicesima pari all’importo lordo di € 292,88 - costringerla ad accollarsi l’intera retta annuale € 32.506,40, IVA

inclusa, ben superiore alle effettive disponibilità della stessa e senza considerare le spese personali che deve comunque affrontare, equivarrebbe a discriminare gravemente la ricorrente e contrasterebbe con il principio di “accomodamento ragionevole” contenuto nella “Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità” (artt. 2 e 5);

6) *violazione di legge: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, artt. 3, 5, 12, 17, 19, 25, 28; art. 1 L. 104/1992; eccesso di potere: violazione principio indipendenza, dignità ed autonomia della persona disabile*; in quanto la nota impugnata costringerebbe la ricorrente a privarsi dell'intero importo della modesta pensione INVCIV di cui gode e precluderebbe alla stessa di conservare quanto necessario per fare fronte alle indispensabili spese personali (ivi compresi i costi per farmaci, assistenza ospedaliera, riabilitazione ecc.) con la conseguenza di dover dipendere economicamente da terzi per ogni minima esigenza, con conseguente grave lesione dei principi di “dignità intrinseca, autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e indipendenza” tutelati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

7) *violazione di legge: artt. 1, 2,-OMISSIS-, -OMISSIS-, 22 e 25 L. 328/2000, art. 13 bis LRV 5/1996, artt. 2 e-OMISSIS- DPCM 159/2013, art. 117, co. 2 lett m) Cost, DPCM -OMISSIS-.02.2001 e 29.11.2001, art. 54 L. 289/2002*; in quanto la pretesa che il Comune sia chiamato all’ “intervento integrativo” “solo in subordine rispetto alla famiglia” sarebbe illegittima perché in tal modo il Comune verrebbe meno ad una competenza istituzionale che gli è assegnata dalla L. 328/2000 nella materia de qua: non avendo la ricorrente né coniuge, né figli, il nucleo familiare da considerare sarebbe esclusivamente quello della stessa, come accertato dall'INPS nell'ISEE.

4. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente, a seguito della trasmissione degli atti, richiesti al Comune con istanza di accesso, ha articolato specifiche censure contro il Regolamento di accesso alle Comunità Alloggio per



persone disabili dell'A.ulss -OMISSIS- “a cui il Comune si è adeguato” e contro la delibera di Giunta Comunale n.-OMISSIS- del 17 gennaio 2019, avente ad oggetto “quota di conservazione del reddito-anno 2019”, chiedendone l’annullamento per:

1) *violazione di legge: violazione della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. -OMISSIS-) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); artt. 2, 3, 4, 5 e-OMISSIS- D.P.C.M. 159/2013; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; art. 5 D.P.C.M. -OMISSIS-.2.2001; artt. 8, 18 e 25 L. 328/2000; L.R.V. 1/2004; nullità per difetto assoluto di attribuzione; incompetenza; eccesso di potere: contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e perplessità manifeste; violazione principio di non discriminazione della persona disabile; in quanto dalla disamina del contenuto del “Regolamento di accesso alle comunità alloggio per persone disabili dell’Aulss -OMISSIS- e criteri per l’utilizzo del fondo di solidarietà” emergerebbe che tale regolamento prescinde totalmente dalla normativa in materia di ISEE;*

2) *travisamento dei presupposti di fatto; violazione ed errata interpretazione di legge: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 2, 3,-OMISSIS-, 22 L. 328/2000; artt. 3, 46 D.Lgs 917/1986; art. 34 D.Lgs-OMISSIS-01/1973; art. 1 L. 118/1971; art. 1 L. 18/1980; art. 1 L. 104/1992; art. 4 L. 328/2000; eccesso di potere: sviamento, illogicità, violazione principio di dignità ed indipendenza della persona disabile; difetto di istruttoria; in quanto il Regolamento impugnato pretenderebbe, all’art. 7, che la ricorrente partecipi al pagamento della retta con “reddito personale+indennità di accompagnamento+ogni altro introito comunque denominato, anche esente IRPEF”, così intaccando i sussidi esenti (pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento) che, ai sensi dell’art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016, non rientrano nell’ISEE; con violazione delle norme di legge - e prima ancora*

costituzionali ed internazionali- che tutelano i diritti della persona inabile al lavoro e sprovvista di mezzi necessari per vivere nella ripartizione del costo dei servizi socio-assistenziali. E, di fatto, andando ad incidere sulla stessa dignità di vita del disabile, precludendogli ogni tipo di protezione e miglioramento anche in prospettiva futura, considerate anche le spese personali che deve sostenere;

3) *violazione di legge: artt. 1, 2,-OMISSIS-, -OMISSIS-, 22 e 25 L. 328/2000, art. 13 bis LRV 5/1996, art. 5 D.L. 201/2011; artt. 2 e-OMISSIS- DPCM 159/2013, art. 3, 23, 32, 38, 117, co. 2 lett l) ed m) Cost., DPCM -OMISSIS-.02.2001, art 54 L. 289/2002; art. 438 e 439 c.c.*, nella parte in cui il regolamento e la delibera di giunta impugnata ritengono obbligati alla compartecipazione della retta i parenti tenuti agli alimenti ex art. 433 c.c.;

4) *violazione di legge: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3, 32, 38 e 53 Cost.; L.R.Veneto n. 30/2009 art. 9; L.R.Veneto 22/1989 art. 7; eccesso di potere: violazione principio di proporzionalità, sviamento, illogicità, violazione principio di indipendenza della persona disabile, travisamento e insussistenza dei presupposti di diritto e di fatto.* Ad avviso della ricorrente, la delibera di Giunta n.-OMISSIS- del 17 gennaio 2019 - in applicazione della quale il Comune pretende di “lasciare nelle disponibilità dell’utente la sola quota di conservazione del reddito per le spese personali nella misura determinata” dalla stessa in € “102,60” “corrispondente al 20% del trattamento minimo INPS”, siccome sarebbe previsto nel richiamato “Piano Sociale Regionale triennio 1989-1991 approvato con la Legge Regionale 22/1989 (punto 4.3.1.)” - sarebbe illegittima in quanto il richiamato punto “4.3.1.” - ad oggetto “Modalità di partecipazione degli utenti”- della L.R. Veneto n. 22/1989 è stato abrogato dall'art. 9 della L.R.V. 18 dicembre 2009, n. 30 (“Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina”) e comunque la stessa L.R.V. n. 22/1989 richiede che vada garantita all’utente una quota tale da consentire

di fare fronte “in modo adeguato alle esigenze personali”, mentre la tale quota è stata individuata in astratto senza tener conto delle concrete esigenze della ricorrente e delle effettive spese cui deve far fronte;

5) *violazione di legge: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, artt. 3, 5, 12, 17, 19, 25, 28; art. 1 L. 104/1992; eccesso di potere: violazione principio indipendenza, dignità ed autonomia della persona disabile.* Il Regolamento impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone che il soggetto disabile è tenuto a contribuire al pagamento della quota alberghiera con ogni introito (art. 7) e, pertanto, per la ricorrente con l'intero importo della pensione INVCIV n. -OMISSIS- di cui gode e, parimenti, sarebbe illegittima la delibera di Giunta impugnata, che prevede di lasciare alla ricorrente un importo (€ 102,60 al mese) che sarebbe insufficiente a fare fronte alle indispensabili spese personali (ivi compresi i costi per farmaci, assistenza ospedaliera, riabilitazione ecc.) con la conseguenza di dover dipendere economicamente da terzi per ogni minima esigenza. Quanto sopra, pertanto, integrerebbe una grave lesione dei principi di “dignità intrinseca, autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e indipendenza” tutelati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

6) *violazione di legge: DPCM 159/2013, artt. -OMISSIS- e 10; L. 26 maggio 2016 n. 89, art. 2 sexies; sviamento e carenza di potere;* in quanto il Regolamento impugnato non recherebbe alcuna menzione della relativa delibera di approvazione e, pertanto, non permetterebbe di risalire alla data di adozione e ciò avvalorerebbe ulteriormente il vizio oggetto del primo motivo del ricorso principale, considerato, inoltre, che il Comune si sarebbe adeguato “in via di prassi” ad un Regolamento che la stessa AULSS precisa (pag. 3 memoria costituzione Aulss) non essere “attualmente in vigore” ed, addirittura, non esistere “agli atti”.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, eccependo in via

preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice civile e contrastando nel merito le avverse pretese.

6. Si è costituita in giudizio la -OMISSIS-, subentrata alla ULSS -OMISSIS- a seguito dell'accorpamento e riorganizzazione delle ULSS del Veneto, eccependo: il difetto di legittimazione passiva della -OMISSIS-, in quanto il contestato Regolamento della ULSS-OMISSIS- non risulterebbe agli atti della -OMISSIS- e la stessa -OMISSIS- non avrebbe ancora adottato un regolamento in materia, e, inoltre, evidenziando che nel ricorso si controverte sulla quota alberghiera mentre la quota di rilievo sanitario viene regolarmente versata dalla ULSS e non è oggetto di contestazione; l'inaammissibilità dell'impugnativa del regolamento della ULSS-OMISSIS-, in quanto atto non in vigore e privo di effetti; il difetto di giurisdizione; e chiedendo comunque la reiezione nel merito del ricorso.

7. In vista dell'udienza di discussione, le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche, insistendo nelle loro pretese.

8. All'udienza pubblica del 4 dicembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

9. In primis il Collegio deve esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune e ribadita anche dalla -OMISSIS-.

Ad avviso del Comune, infatti, la presente controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice civile in quanto, nel caso in questione, c'è stata nel 2016 l'assunzione dell'impegno, da parte dell'amministratore di sostegno, al pagamento dell'intera quota sociale della retta di residenzialità e, quindi, l'inserimento nella struttura sarebbe avvenuto solo in funzione dell'assunzione di tale impegno. Pertanto, con il presente ricorso, in realtà, la ricorrente "pretenderebbe la risoluzione/accertamento di nullità dell'obbligazione di pagamento e l'accertamento del diritto ad essere esentata dal pagamento della retta stessa" nonostante il precedente impegno

assunto, domanda il cui esame spetterebbe alla giurisdizione ordinaria venendo in rilievo solo situazioni paritetiche di diritto soggettivo di rilievo economico.

L'eccezione, come anche ribadita dalla -OMISSIS-, non è, ad avviso del Collegio, fondata, secondo quanto segue.

Si premette innanzitutto che, sulla base di quanto chiesto nel ricorso e come anche precisato dalla ricorrente nell'ultima memoria di replica, l'ambito di cognizione del presente giudizio riguarda la richiesta di compartecipazione comunale al pagamento della retta sociale di residenzialità per l'anno 2019, come da richiesta e documentazione presentata al Comune in data 09.02.2019, dovendo, invece, ritenersi estranea alla *res iudicanda* la compartecipazione alla retta per gli anni anteriori al 2019.

Si rileva, inoltre, che, se è vero che nel 2016 l'amministratore di sostegno ha inviato al Comune, alla ULSS e alla Cooperativa che gestisce la struttura una nota con cui ha accettato l'accollo a carico della famiglia dell'intera retta sociale per la spesa di 86.20 euro al giorno, successivamente, con nota dell'OMISSIS- giugno 2017, indirizzata ai medesimi soggetti, ha revocato tale dichiarazione e, a seguito di tale revoca, c'è stata comunque ulteriore attività istruttoria da parte di tutti i soggetti pubblici deputati, con apposite convocazioni dell'Unità di Valutazione Multidimensionale, per ipotizzare anche un diverso progetto assistenziale a domicilio, non andato a buon fine per la grave malattia e poi morte dei genitori della disabile. Allo stato, quindi, sia pure dopo la revoca dell'impegno al pagamento della retta, l'Unità di Valutazione Multidimensionale, appositamente convocata, non risulta abbia deliberato il rientro a domicilio della ricorrente e, anzi, nell'ultima riunione del 7 luglio 2018, è stato riconosciuto il bisogno assistenziale e accordata la permanenza nella struttura, tanto è vero che la -OMISSIS- paga regolarmente la propria quota sanitaria, mentre quello che emerge è il permanere del contrasto tra Comune e l'amministratore di

sostegno per quanto riguarda il pagamento della quota sociale della retta e la misura della relativa contribuzione.

Non si può ritenere, pertanto, come vorrebbe la difesa del Comune che la permanenza nella struttura sia stata accordata solo ed esclusivamente in virtù di una libera scelta della famiglia della disabile: al contrario sia il Comune che la ULSS sono stati coinvolti nel percorso di inserimento e l'esigenza assistenziale è stata riconosciuta in sede di UVMDI mentre quello che resta controverso e che è oggetto del presente ricorso è la pretesa del Comune - che, del resto, nella sua risposta -OMISSIS-2019, oggetto della presente impugnativa, non fa più alcun riferimento al pregresso impegno (revocato nel 2017) dell'amministratore di sostegno al pagamento dell'intera retta a carico della disabile e della famiglia - di non voler partecipare per il 2019 alla retta sociale di residenzialità in quanto ritiene che, invece, che per il pagamento della stessa vada conferita "ogni sostanza dell'utente", e cioè "invalidità, accompagnatoria, reversibilità, risparmi personali, beni mobili ed immobili di cui è titolare o di cui in futuro risultasse beneficiario", prevedendo di "lasciare nelle disponibilità dell'utente la sola quota di conservazione del reddito per le spese personali nella misura determinata dalla Giunta Comunale" e ritenendo che "solo in subordine rispetto alla famiglia, è, infine, eventualmente previsto un intervento integrativo da parte del Comune", in quanto è "questa la prassi dell'Ente applicata ai casi di ricovero contemplata anche nel Regolamento di accesso alle Comunità Alloggio per persone disabili dell'Aulss -OMISSIS- a cui il Comune si è adeguato".

Tanto premesso, si ritiene che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo e non di quello ordinario in quanto si discute della complessa materia della compartecipazione del Comune alla retta di residenzialità di un soggetto disabile e, quindi, non viene in rilievo una posizione di diritto soggettivo nell'ambito di una specifica e puntuale

regolazione delle rispettive posizioni di diritto soggettivo e di obbligo, bensì vengono in rilievo il complesso quadro regolamentare in materia di prestazioni assistenziali e di concorso alla spesa da parte degli enti pubblici deputati e le relative determinazioni delle amministrazioni competenti, e in particolare del Comune, in ordine alla contribuzione alla retta di residenzialità in una struttura convenzionata per un soggetto gravemente disabile come la ricorrente, che involgono valutazioni di carattere discrezionale nel rapporto tra assistito e Pubblica Amministrazione e la cui verifica di legittimità spetta a questo giudice amministrativo (sul punto cfr. C.d.S., sent. n. 339 del 2015; inoltre, cfr. C.d.S., sent. n. 2961 del 2018, par.8, che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sull'intero contenzioso riguardante l'aggiornamento del contributo dovuto per il pagamento della quota sociale per il ricovero in una RSA, evidenziando, tra l'altro, che, in ogni caso, in presenza di un contratto accessivo al provvedimento di inserimento, anche a voler idealmente prescindere dal disposto dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, "la controversia, anche sotto questo aspetto, era da ricondursi alla giurisdizione amministrativa a norma dell'art. 11 della l. n. 241/1990").

10. Va esaminata, poi, la richiesta di estromissione del presente giudizio, per difetto di legittimazione passiva, formulata dalla -OMISSIS-.

Il Collegio ritiene che la stessa non possa essere accolta, considerato che l'impugnato atto comunale richiama, quale suo presupposto, il regolamento della ULSS-OMISSIS-, relativo all'accesso alle comunità alloggio per persone disabili e ai criteri per l'utilizzo del fondo di solidarietà, cui il Comune dichiara di essersi adeguato e la ricorrente, con il ricorso per motivi aggiunti, ne ha chiesto espressamente l'annullamento formulando specifiche censure; per cui, a prescindere da quanto poi si dirà in relazione all'ammissibilità o meno di tale impugnativa anche alla luce delle controdeduzioni proprio della -OMISSIS-, comunque non si può ritenere

estranea alla presente controversia la -OMISSIS-, che è subentrata alla ULSS-OMISSIS-, dal 1 gennaio 2017, a seguito della riorganizzazione e accorpamento delle Aziende Sanitarie del Veneto.

11. Sempre in via preliminare va esaminata, quindi, l'eccezione di inammissibilità, formulata dalla -OMISSIS-, del ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui i motivi di ricorso sono rivolti all'annullamento del regolamento della ULSS-OMISSIS-.

L'eccezione è fondata in quanto, come rilevato dalla -OMISSIS- nelle sue difese, il regolamento della ULSS-OMISSIS-, richiamato dal Comune nell'atto impugnato, non è più vigente e attuale ed è da considerarsi già improduttivo di effetti, per cui la sua impugnativa è da considerarsi inammissibile per carenza di interesse, considerato che la ricorrente non potrebbe ottenere alcun vantaggio concreto dall'annullamento di un regolamento che era non più vigente e che era improduttivo di qualsiasi effetto già al momento dell'adozione dell'impugnato atto comunale.

Pertanto i motivi aggiunti, nella parte in cui lamentano l'illegittimità del regolamento della ULSS-OMISSIS- e ne chiedono l'annullamento, sono da dichiarare inammissibili.

12. Passando all'esame nel merito dei motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, per la parte in cui lamentano l'illegittimità della delibera di Giunta n.-OMISSIS- del 2019, gli stessi, che si esaminano congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono da ritenersi fondati secondo quanto segue.

12.1. Fondati sono i motivi di ricorso con cui si lamenta, sotto diversi profili, l'illegittimità dell'atto comunale impugnato per violazione delle norme costituzionali e nazionali di tutela dei disabili e, in particolare, della disciplina in materia di ISEE, nonché dei principi internazionali in materia, di cui alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, secondo quanto segue.

12.2. Innanzitutto, il Collegio evidenzia che la disciplina statale sull'ISEE



rileva sia per l'accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie e sociali, come si può desumere dal dato testuale del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, che, all'art. 2, espressamente prevede che l'ISEE costituisce lo strumento "...di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni"; e come è stato affermato dalla giurisprudenza che si è pronunciata in materia alla luce della ricostruzione complessiva del quadro normativo di riferimento, per il quale si rimanda, in particolare, alle sentenze del Consiglio di Stato nn.-OMISSIS-371 e-OMISSIS-708 del 2018 (sulla valenza dell'ISEE nell'attuale quadro normativo, vedi anche C.d.S., sentt. nn. -OMISSIS-58 e 5684 del 2019; C.d.S. sent. n. 3640 del 2015 e sentt. nn. 838, 841 e 842 del 2016; Tar Milano, sentt. n.-OMISSIS-17 del 2017, n. 98 del 2018, e, da ultimo, n. 1545 del 2019).

La giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato (Cfr. sentt. n.-OMISSIS-371 e n.-OMISSIS-708 del 2018 cit. e, da ultimo, sentt. n.-OMISSIS-58 e n. 5684 del 2019) si è espressa, inoltre, nel senso di ritenere che l'ISEE resti "l'indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati in conformità alle prescrizioni delle indicate norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia per la tutela delle persone con disabilità gravi, e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate al fine di garantire, in particolare, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e sanitaria ad

ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere alla stregua degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione, non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall'ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva". La stessa giurisprudenza, inoltre, ha evidenziato l'illegittimità dei sistemi di calcolo tramite cui "viene nuovamente assegnato un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (id est pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle menzionate sentenze di questo Consiglio, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente "protetti" e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell'ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti".

Nella sentenza n. 1171 del 2019, inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che "l'avvenuto annullamento in parte qua del d.P.C.M. n. 159/2013", ad opera delle sentenze n. 838, 841 e 842 del 2016, "non può che ripercuotersi sulla validità degli atti successivi che ne hanno applicato i contestati principi", e ha evidenziato che, mentre prima potevano riconoscersi spazi di autonomia ai Comuni nella disciplina della compartecipazione, "Le medesime scelte, attuate a quadro normativo completamente cambiato, risulterebbero incompatibili con lo stesso, per come interpretato da questo Consiglio di Stato in sede di sindacato sul d. P.C.M. n. 159/2013: in tale mutato contesto, non risultano più accreditabili in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli derivanti dalla sopra richiamata cornice al punto da consentire -come in passato avvenuto, non necessariamente in maniera illegittima- l'introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all'indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2018, n.-OMISSIS-371).".

Ancora, di recente, con la sentenza n. 5684 del 2019, il Consiglio di Stato ha

riformato la sentenza di primo grado (che aveva, invece, respinto il ricorso) in quanto “incentrata sull’unico rilievo della stipula del cd. contratto di ingresso, al momento della istituzionalizzazione” dell’interessato da parte della sorella “con conseguente emersione, a suo esclusivo carico, dell’obbligo di contribuzione”.

Il Consiglio di Stato ha, infatti, ritenuto che tale impegno non potesse costituire “una abdicazione, definitiva ed incondizionata, all’esercizio dei diritti rinvenienti dalla disciplina di settore e che involgono, questa volta, i rapporti tra assistito e Pubblica Amministrazione, ogni qualvolta ricorrano i prescritti requisiti reddituali ed assistenziali ed il trattamento sia erogato da una struttura in regime di accreditamento”; ha ribadito “ferme le condizioni che giustificano il trattamento assistenziale, ivi inclusi i profili dell’appropriatezza, il principio della piena libertà di scelta da parte dell’assistito della struttura orbitante nel circuito del servizio sanitario ai sensi dell’art.-OMISSIS-, comma 4, della l. n. 328 del 2000 (che prevede la sola previa informazione del Comune)...”; ha evidenziato che l’appropriatezza del ricovero “che compete all’autorità sanitaria, non può, invero, essere messa in discussione dal Comune chiamato ex lege all’integrazione della retta ove sussistano, in aggiunta, i requisiti reddituali richiesti dalla normativa di settore (cfr. C.d.S., Sezione III, n. 46 del 10.1.2017)”; e, ricostruendo il quadro normativo in materia di ISEE, ha concluso che “...in definitiva, l’ISEE, nei termini sopra ricostruiti, serve, dunque, per valutare la situazione economica (calcolata non solo su base reddituale ma anche del patrimonio valorizzato in percentuale) al fine di regolarne l’accesso a varie prestazioni pubbliche, tra le quali, in particolare, spiccano quelle sociali e sociosanitarie. E’, dunque, nel solco delle divise, vincolanti coordinate normative che il Comune di Salò avrebbe dovuto stimare le condizioni di partecipazione dei privati utenti alle prestazioni in argomento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sentt. 27.11.2018 n.-

OMISSIS-708 e 13.11.2018 n.-OMISSIS-371), mantenendosi, peraltro, aderente alle voci che compongono la situazione economica quale definita dalla richiamata disciplina di settore, applicabile *ratione temporis*, e che indica in dettaglio 1) il reddito, nelle articolazioni ivi previste, 2) il patrimonio, immobiliare e mobiliare, quest'ultimo corretto da una franchigia predeterminata".

12.3. Tanto premesso, l'atto comunale impugnato - secondo cui la ricorrente, disabile grave invalida al 100% e inserita in una struttura convenzionata previa valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale, deve conferire, al fine della copertura della retta di ricovero in struttura residenziale, ogni sostanza, "invalidità, accompagnatoria, reversibilità, risparmi personali, beni mobili ed immobili", di cui è titolare o di cui in futuro risultasse beneficiaria, salva solo la quota di conservazione del reddito per le spese personali nella misura determinata dalla Giunta Comunale, mentre l'intervento integrativo del Comune è eventualmente previsto solo in subordine alla famiglia, essendo questa la "prassi" dell'Ente applicata ai casi di ricovero, "contemplata anche dal Regolamento di accesso alle Comunità Alloggio per persone disabili dell'Aulss -OMISSIS- a cui il Comune si è adeguato"- non può considerarsi rispettoso del quadro normativo di riferimento, come ricostruito nelle sentenze del Consiglio di Stato sopra richiamate (in particolare, artt. 32, 38 e 53 della Costituzione; legge n. 328/2000; DPCM 5 dicembre 2013 n. 159; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016, principi internazionali in materia di tutela delle persone con disabilità), che regola la misura della compartecipazione comunale alla retta di residenzialità dei disabili, con particolare riguardo alla disciplina dell'ISEE che, come sopra evidenziato, costituisce il parametro essenziale di riferimento per la determinazione della compartecipazione alla retta.

12.4. L'atto comunale impugnato è, quindi, da considerare illegittimo in

quanto il Comune richiama a fondamento delle sue determinazioni un regolamento della ULSS-OMISSIS-, che invece è ormai superato e privo di qualsiasi effetto, e una semplice “prassi”, non risultando adottato un apposito regolamento comunale in materia, che è totalmente avulsa dal parametro dell’ISEE, dal momento che pretende che il disabile contribuisca al pagamento della retta con tutte le sue sostanze e quindi illegittimamente:

- considera per intero elementi, tra cui risparmi personali, beni mobili ed immobili, che, invece, sono già considerati come componente di calcolo dell’ISEE e che rilevano secondo i parametri e le percentuali stabilite dal DPCM n. 159 del 2013, per cui una loro autonoma valorizzazione per intero si pone in palese contrasto con la disciplina nazionale di riferimento (in senso conforme cfr. Tar Venezia, sent. 715 del 2017; Tar Milano, sent. 2438 del 2018 e sent. 1631 del 2016; e, da ultimo, C.d.S. sent. n. -OMISSIS-58 del 2019);

- considera per intero nelle sue disponibilità economiche anche le somme riconosciute a titolo di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, che, invece, l’art. 2-sexies del decreto legge, n. 42/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2016, in conseguenza delle sentenze n. 838, 841 e 842/2016 del C.d.S, esclude dal calcolo dell’ISEE (sul punto cfr. C.d.S. sent. n.-OMISSIS-371 del 2018 secondo cui la percezione di emolumenti quali la pensione di invalidità ovvero l’indennità di accompagnamento “avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti”), senza tener conto inoltre che, nel caso in questione, la disabile sostiene in proprio spese personali, che per il 2018 sono state rendicontate in € 270,57 per visite specialistiche, € 109,80 per certificati medici, € 265,00 per occhiali da vista, € 80,00 per pedana carrozzina, € 2.352,71 per varie (farmaci, abbigliamento, igiene e cura persona), per cui non si può ritenere che la

struttura residenziale in cui è inserita e il conseguente pagamento della retta coprano tutte le sue esigenze (cfr. in senso conforme C.d.S. sent. n. 3640 del 2015); mentre, le stesse indennità, come affermato di recente dal Consiglio di Stato, sent. n. -OMISSIS-58 del 2019, concorrono eventualmente a costituire il patrimonio della ricorrente e, quindi, rilevano comunque in sede di ISEE ma in relazione al diverso indicatore della situazione patrimoniale e secondo i parametri di calcolo definiti dalla specifica disciplina in materia (sempre nella sentenza n. -OMISSIS-58 del 2019 il Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato che “...Quanto poi alla valenza legittimante che i provvedimenti impugnati, secondo la parte appellante, rinverrebbero nel disposto di cui all’art. 24, comma 1, lett. g) l. n. 328 dell’8 novembre 2000... omissis...basti osservare che la norma potrebbe astrattamente consentire, ricorrendone i presupposti, la sospensione dell’intervento economico assistenziale, non certo la sua destinazione allo scopo di fronteggiare il costo di erogazione della prestazione assistenziale residenziale...”).

12.5. Illegittimo, inoltre, è l’atto comunale impugnato nella parte in cui afferma che il Comune sia tenuto all’integrazione della retta solo in subordine ai familiari, considerato che, nel caso di specie, la disabile, non avendo né coniuge, né figli, costituisce invece, secondo la normativa in materia, nucleo familiare a sé.

12.6. Infine, l’atto impugnato e la delibera di Giunta n. 7 del 2019 presupposta sono illegittimi nella parte in cui riconoscono in maniera astratta per le spese personali della ricorrente la somma mensile di euro 102,60, importo che il Comune afferma essere “corrispondente al 20% del trattamento minimo INPS per i lavoratori dipendenti” come sarebbe previsto nel richiamato “Piano Sociale Regionale triennio 1989 -1991 approvato con la Legge Regionale 22/1989 (ancora vigente)”, al “punto 4.3.1.”, in ottemperanza al quale è stata adottata la delibera di Giunta in questione.

Tale delibera della Giunta è, infatti, da considerarsi illegittima in quanto richiama a suo fondamento il paragrafo “4.3.1.” del Piano Sociale Regionale di cui alla L.R. Veneto n. 22/1989 - avente ad oggetto “Modalità di partecipazione degli utenti”- che, invece, è stato espressamente abrogato dall'art. 9 della L.R.V. 18 dicembre 2009, n. 30 (“Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina”) e, comunque, in quanto non consente la possibilità di considerare anche le spese effettivamente sostenute dal disabile, la cui rilevanza andrebbe invece valutata in coerenza con il progetto individuale previsto dall'art. -OMISSIS- della legge n. 328/2000 e in relazione alle effettive esigenze di vita del disabile (sul punto cfr. Tar Milano, sent. n.697 del 2017 che ha ritenuto illegittima la previsione del regolamento del comune di Vimodrone nella parte in cui definisce nel limite massimo inderogabile di 100 euro la quota mensile per le minute spese del ricoverato, per contrasto con l'art. -OMISSIS- co. 2 della legge n. 328/2000).

13. In definitiva il ricorso introduttivo va accolto, nei sensi e termini di cui sopra, con conseguente annullamento dell'impugnato atto comunale, e il ricorso per motivi aggiunti in parte va dichiarato inammissibile e in parte va accolto, con conseguente annullamento della delibera di Giunta impugnata.

-OMISSIS-. Si ritiene che le spese di lite, secondo soccombenza, debbano essere poste a carico del Comune e liquidate come in dispositivo, mentre si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nei confronti della -OMISSIS-.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto comunale impugnato; dichiara il ricorso per motivi aggiunti in parte inammissibile e per il resto lo accoglie e, per l'effetto, annulla la

delibera di Giunta impugnata.

Condanna il Comune a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Spese compensate nei confronti della -OMISSIS-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario

Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Mara Spatuzzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Alessandra Farina**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.